IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. II - Febbraio 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

I.

Il Radiomessaggio al Congresso Eucaristico di Manilla.

(Dall' « Osservatore Romano », 8–9 febbraio 1937).

Venerabili Fratelli, Diletti Figli,

Abbiamo già affidato le espressioni augurali, che il Nostro animo ha formulato per codesto 33° Congresso Eucaristico Internazionale alla lettera da Noi destinata al Cardinale Legato. Tuttavia ben Ci piace rivolgere a voi ora a viva voce la Nostra parola paterna.

Innanzitutto porgiamo a voi le Nostre più fervide congratulazioni per il trionfo bellissimo che avete preparato a Gesù Cristo, Re universale, nascosto sotto i veli eucaristici, congiungendo al magnifico splendore della pompa esterna l'ardore intimo della pietà. Tale trionfo proviene da animi infiammati di amore verso il Redentore divino, e quindi non vogliamo ritenerlo passeggero e caduco, ma tale da informare a virtù la vita di ciascuno di voi e da riuscire valido coefficiente di crescente progresso morale. Tra i copiosi frutti di salute, che da codeste assise eucaristiche ci ripromettiamo e a Dio chiediamo, uno in modo speciale ne auspichiamo, al quale, del resto, mirano le finalità principali assegnate al Congresso: e cioè che s'accresca sempre più lo zelo per le Missioni e ognora fiorisca di utili iniziative in favore delle medesime, per virtù di un culto sempre più acceso verso l'Augusto Sacramento, e per la sua universale più frequente partecipazione. È da questa sorgente infatti che alle menti deriva la luce, ai cuori il calore, alle opere e alle fatiche la fecondità soprannaturale dei risultati.

Mentre purtroppo molti nella nostra età, accecati da errori fallaci, adescati da piaceri e dai vizi, in lotta fra loro per mutuo odio e discordia, si allontanano da Gesù Cristo, che è Via, Verità e Vita, e miseramente camminano verso la propria rovina, voi, venerabili fratelli e diletti figli, avvicinatevi con maggior trasporto al Reden-

tore, stringetevi a lui in vincoli più saldi: e offrendogli un doveroso tributo di amore e di riparazione, adoperatevi con tutti i mezzi perchè i fratelli smarriti e tutti quelli « che sono nelle tenebre e nell'ombra di morte » (Luc., I, 79) raggiungano per Lui la luce, la verità, la vita.

Che tutti riconoscano, adorino e seguano Colui che solo « ha parole di vita eterna (Jo., VI, 69) di modo che cessi alfine questa diffusa inquietudine sociale, e affratellati gli animi nella giustizia e nella carità, rifulga presto all'oppresso genere umano la pace cristiana.

Questi sono i voti, venerabili fratelli e diletti figli, che Noi, non soltanto presenti fra voi in certo modo nella persona del Nostro Legato, ma altresì congiunti nella paterna carità, che trascende e supera le distanze anche immense di luoghi, con supplice preghiera affidiamo al Santissimo Cuore di Gesù Cristo.

Che la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su voi e rimanga perenne.

II. – Lettere.

(« A. A. S. », vol. XXIX, 20 gennaio 1937, n. 1).

I. *Biennio ante.* — All'E.mo Card. O' Connell, Arcivescovo di Boston, per il XXV di cardinalato. - 8 nov. 1936 (p. 10).

II. *Peragenti tibi.* — All'E.mo Card. Granito Pignatelli di Belmonte per il XXV di Sacra Porpora. - 18 nov. 1936 (p. 11).

III. *Jucunda alia.* — All'E.mo Card. Bisleti per il XXV di Sacra Porpora. - 18 nov. 1936 (p. 12).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

Decretum. — *Damnatur opus cui titulus « Etudes sur Descartes », auctore L. Laberthonnière.* (« A. A. S. », cit., pag. 13).

Feria IV, die 2 Decembris 1936.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum postumum Luciani Laberthonnière, cui titulus:

Etudes sur Descartes, Paris, 1935, cura L. Canet editum.

Et Feria IV, die 6 Ianuarii 1937, Ss.mus D. N. D. Pius Divina Providentia Papa XI, in audientia Exc.mo ac Rev.mo Domino Adsessori Sancti Officii impertita, relatam sibi Em.orum Patrum resolutionem adprobaverit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 9 Ianuarii 1937.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Romana Rota.

CITAZIONI EDITTALI IN TRE CAUSE MATRIMONIALI

Ventimilien. — *Nullitatis matrimonii (Sacco-Forkin).*
Baiocen. et Lexovien. — *Nullitatis matrimonii (Masson-Jacquemain).*
Scepusien. — *Nullitatis matrimonii (Hajurko-Koval).*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

I.

De superiore potestatem coactivam habente.

Canone 2222, § 1. *Licet lex nullam sanctionem appositam habeat, legitimus tamen superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione, aliqua justa poena punire, si scandalum forte datum aut specialis transgressionis gravitas id ferat; secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit cum comminatione poenae latae vel ferendae sententiae in casu transgressionis, et nihilominus legem violaverit.*

§ 2. *Pariter idem legitimus superior, licet probabile tantum sit, delictum fuisse commissum aut delicti certe commissi poenalis actio praescripta sit, non solum jus, sed etiam officium habet non promovendi clericum de cujus idoneitate non constat, et, ad scandalum evitandum, prohibendi clerico exercitium sacri ministerii aut etiam eundem ab officio, ad normam juris amovendi; quae omnia in casu non habent rationem poenae.*

Il presente canone al § 1 riguarda non solo *legislativam habentes potestatem* di cui al precedente; ma qualunque sia nella Chiesa *legittimo superiore.* Si estende quindi anche a coloro che nella sfera della propria giurisdizione o potere hanno, come è detto al canone 2220, § 1, solo la facoltà di imporre precetti: ad es. al Vicario generale.

Eccepisce quindi per le esigenze pratiche del governo e in presenza *solo* delle descritte condizioni di fatto, dalla norma che (1) per questi

(1) Cfr. «Monitore», loc. cit.

ultimi era data al detto 2220, § 1: per il soggetto passivo delle pene ecclesiastiche, dal disposto del canone 2195 in quanto § 1 al delitto si richiede che sia previsto dalla legge, con comminazione di pena.

E riguarda questo § 1 qualunque colpevole d'infrazione di legge vigente, sia esso chierico o laico, a differenza del § 2 che è solo dei chierici.

È detto: *Licet lex nullam sanctionem appositam habeat.* Si ricadrebbe se già la legge avesse sanzione nella specie proposta al precedente canone 2221. Nonostante, adunque, che la legge non abbia sanzione: *...legitimus tamen superior potest illius transgressionem, etiam sine praevia poenae comminatione aliqua justa poena punire.* Il legittimo superiore, nel senso esposto, può punire con giusta pena, canone 2218, § 1, la trasgressione (can. 2233, § 1) certa, anche senza previa comminazione (can. 2233, § 2; can. 2307).

...Si scandalum forte datum, aut specialis transgressionis gravitas id ferat. Per l'uso del potere di cui al presente è necessario consti: a) *dello scandalo* oppure: b) *di speciale gravità* nell'infrazione (1) della legge non sancita di pena. Nell'un caso e nell'altro il *danno sociale* è evidente.

Per il primo — *lo scandalo* — così il c. 1, X, *De maledicis*, V, 26 « *Innotuit nobis... quod cum I. Clericus coram multis adstantibus verba quaedam in depressionem officii et beneficii nostri protulit, ipsum a temeritate sua competens*: ut *poena illius aliis terrorem incutiat et ne de caetero contra Rom. Ecclesiam in talia verba prorumpat* ».

Per la seconda — *speciale gravità* — così il c. 3, X, *De crimine falsi*, V, 20: « *Ad audientiam nostram ...pervenit... quod.... quosdam clericos qui falsaverunt sigillum Philippi regis Francorum, carcerali custodiae mancipaveris. Respondemus ut eis... a suis ordinibus degradatis ni signum maleficii characterem aliquem imprimi facias, quo inter alios cognoscantur* etc. ».

Stante il *danno sociale* l'intervento penale della autorità è legittimo.

Conobbero il principio anche i Romani e chiamavano *extraordinaria crimina seu non legitima* tali infrazioni di legge, perchè non configurate nel diritto penale, lasciando all'*arbitrio* del giudice il colpirle.

È detto nel Fr. 7, § 3, D. 48-4: « Quamquam temerarii poena digni sint, tamen illis sit parcendum, *nisi tale sit delictum*, quod vel ex scriptura legis *vel ad exemplum legis vindicandum est* ». Cfr. Ferrini, « Dir. Pen. Rom. », pag. 39; Latini, op. cit., pag. 79; Rossi, « Dir. Pen. » (I, IV, c. 1).

Analogamente pel diritto nostro, anche rispetto alla dottrina di cui al presente (*vedi il detto canone 2195*) il Card. Lega insegnava: « In jure canonico admittuntur etiam poenae *arbitrariae* seu *extraordinariae*, seu nulla lege positiva determinatae, sed remissae arbitrio judicis » (*De Delict.*, 20) e sapientemente notava il chiar. Sole, op. cit., 6 al can. cit. 2195: « Praevia declaratio seu constitutio legis poenalis in jure ecclesiastico *non ita absolute et taxative exigitur*... nam violatio legis si reapse sit

(1) Cfr. can. 2300.

societati noxia... *onus poenae effugere nequit*». Il chiar. Wernz, op. cit., VI, 14, indica la ragione: *a*) nella presenza dell'*imputabilità*; *b*) nell'*ufficio* di cui a *tutela dell'ordine sociale* è investito il superiore. Cfr. Cappello op. cit., I, p. 126.

Il principio *nulla sine lege poena* per noi consacrato nel canone 2195, § 1, *fallit* in questa caso, o dev'esser inteso in senso *lato*, in quanto cioè e *legittimo* per le analoghe disposizioni di legge tal uso della superiore autorità.

...*secus reus puniri nequit, nisi prius monitus fuerit.* Altrimenti il reo non può essere punito se prima non è *ammonito* a tenore del canone 2307 (1946) o *precettato* giusta il canone 2310. Nell'un caso o nell'altro, deve constare dell'atto come dai canoni 2309, § 5; 2143, § 1 (2225 infra).

...*cum comminatione poenae late vel ferendae sententiae.* Il precetto penale deve esattamente contenere secondo il citato 2310 «*quid agere quidve evitare praeventus debeat* (accurate), *cum poenae comminatione in casu transgressionis*». Se non fosse accuratamente indicata la norma imposta e la pena, potrebbe mancare nel delinquente la prova del *dolo* (vedi il can. 2202, § 1). Solo così infatti si può avere quel che segue:

...*et nihilominus legem violaverit*, cioè la violazione della legge che per sè non ha sanzione, ma la riceve dalla monizione o dal precetto. Tale violazione deve poi corrispondere a quanto dispongono i canoni 2233, § 1 quanto alla *consumazione*, 2228 quanto alla *perfezione* del delitto.

Il disposto di questo § 1 ha un precedente anche nella prop. 50 delle condannate da Pio VI nella Const. *Auctorem fidei* 28 agosto 1794: «In eo quod insinuat soli Episcopo fas non esse uti potestate quam tamen ei defecti Tridentinum (Sess. 14, c. 1, *De ref.*) suspensionis *ex informata conscientia* legitime infligendae... *jurisdictionis praelatorum Ecclesiae* (talis propositio declaratur) *laesiva*» (vedi pel diritto attuale il Tit. XXXIII del l. IV) (1).

Come già notammo, quel che segue al § 2 del canone, riguarda solo i *chierici*. Si fa sempre parola del superiore che ha potere legislativo e di quello cui compete solamente di far precetti, come al § 1: non si tratta però di semplice trasgressione di legge che non è sancita con pene se non dietro l'esercizio del potere di cui allo stesso § 1; ma di violazione di legge penale, e perciò di delitto e di delinquente. È detto:

§ 2. *Pariter idem legitimus superior.* Il collegamento delle due parti del canone è dato dalla identità degli aventi autorità come al § 1, *exclusive.*

...*licet probabile tantum sit, delictum fuisse commissum.* Ricorre al canone 2147, § 2-4 simile dizione «probabile crimen occultum» e l'analogia si spiega col fatto che il provvedimento di cui il Tit. XXVII del lib. IV come quello di cui al presente § 2 non ha *per sè stesso* ragione di pena. Bene osserva però a questo luogo il chiar. Vermeersch, *Epist. III*, 142, che

(1) Su questo argomento analogo al contenuto di questo canone, anche per la procedura da seguire, vedi il mio *De suspensione ex informata conscientia*, Marietti, Torino, 1932. Cfr. S. C. de Prop. Fide, *Instr.*, 20 ott. 1884.

della facoltà di cui a questo 2222, § 2 deve il superiore servirsi quando consti di *seria* probabilità. Agirebbe illecitamente se procedesse in altro modo.

...aut delicti certe commissi poenalis actio praescripta sit. Perchè dal delitto sorge, come vedemmo, azione penale (can. 2210, § 1-1) e questa, perenta in prescrizione (can. 1703) non potrebbe essere esercitata, il disposto del presente § 2 fu già previsto dal canone 1704 per cui « *sublata per praescriptionem actione criminali* (1); 1. *Ordinarius remediis can. 2222, § 2, statutis ubi adhuc potest* » non avendo essi ragione di pena.

Sono detti infatti *rimedii penali* e non pene (can. 2316-3). Di questi il fine è indicato nella cit. *Istr.* 11 giugno 1880 della S. C. Ep. Reg. « Ordinario onus incumbit... disciplinam... clericorum... curandi... remediis utendo canonicis, ad *praecavendas*, apud eosdem, et *eliminandas* ordinis *perturbationes* » (2).

Tre ne indica il presente § 2 e si fa luogo ad essi, nonostante che del delitto commesso l'azione penale sia *prescritta.*

Già, in proposito la medesima S. C. in *Lublinen.* 8 marzo 1898: « Praescriptionis eum proprium esse effectum, ut *solam perimat actionem poenalem...* hinc (ea) non obstante reum manere obnoxium omnibus effectibus canonicis non criminalibus, ex patrato delicto... (ideoque) juxta effatum « *Temporalia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* » ...delictum illud potest semper opponi per modum exceptionis eique obest, si ad ecclesiasticas provisiones concurrere vellet ».

...non solum jus, sed etiam officium habet. A differenza della *facoltà* concessa al precedente § 1, qui il superiore, per ciò che prescrive il legislatore, è posto sotto vincolo obbligatorio a provvedere. Trattasi infatti, come è evidente, non del soggetto ai prescritti provvedimenti, ma di esigenze di ordine pubblico, per le quali sole ha ragione di esistere il principio d'autorità e l'ufficio di chi lo incarna.

...non promovendi clericum de cujus idoneitate non constat. Prima e più importante cura del superiore ecclesiastico, mantenere integro il decoro dell'ordine clericale e sacerdotale. Tutto infatti da esso dipende. È qui presa di mira l'*inidoneità* conseguente il delitto dubbiamente commesso, o debitamente prescritto. È detto al c. 56, X, *De testib. et attest.*, II, 20: « *Accusati* (nisi prius se probaverint innocentes) et accusatione ac *susceptione ordinum repellantur* ».

Non è solo esigenza *negativa*, ma *positiva* quella del legislatore, in proposito, come consta dal canone 973, § 3: *Episcopus sacros ordines nemini conferat quin ex politicis argumentis moraliter certus sit de ejus canonica idoneitate* etc. (3).

Deve constare della *idoneità*; non basta che della assenza di impedimenti, e per questo sono stimolati alla massima ponderazione i vescovi

---

(1) Vedi il detto al can. 2210.

(2) *Trid.*, Sess. XIII, *De ref.*, c. 1.

(3) *Trid.*, Sess. XIV, *De ref.*, c. 1.; S. C. de Prop. Fide, 20 ott. 1884.

da Pio X, perchè non incorrano nel previsto dell'Apostolo *A Timoteo* (I-V, 22) « *Manus cito nemini imposueris* ». Così si esprime il Pontefice nella Enc. *Pieni l'animo* ai Vescovi d'Italia 28 luglio 1906. « È la facilità nell'ammettere alle Sacre Ordinazioni, quella che apre naturalmente la via ad *un moltiplicarsi di gente* nel Santuario, che poi *non accresce letizia* ».

Ma la condizione morale di chi è *sospettato* con serio fondamento d'aver commesso un delitto, se non è occulta è facilmente nell'ecclesiastico motivo di scandalo, come lo è quella del delinquente ecclesiastico *prescritto:* è per questo che: (et)

...ad scandalum evitandum prohibendi clerico exercitium sacrii ministerii, è fatto dovere al superiore. Qui si ha quella forma di provvedimento che il Card. Lega chiama « suspensio ad cautelam » (*De del. et poen.*, 190) insieme col Card. D'Annibale (loc. cit., 176) perchè ha carattere di semplice *esigenza di regime*, ed è nel superiore atto di provvidenza pastorale e non più. Quindi è che la proibizione di cui al presente, deve essere limitata al fine da raggiungersi, cioè il togliere o evitare lo scandalo: se quindi *nascostamente* il sacro ministero o parte di esso può essere esercitato, senza danno del pubblico, a questo esercizio non s'estende la proibizione. ... « et ratio est (così il Lega, loc. cit.), quia nimis grave esset ob solam criminis suspicionem *(e questo vale per chi ha vantaggio di prescrizione)* prohibere ab ordinibus exercendis, si hi exerceri possint *occulte*, aut in genere *absque scandalo et populi assentione* ».

Ne segue ancora, che se l'altro non consti dai casi previsti del canone 985, chi violasse la proibizione non resta *irregolare*, come appare dal n. 7 di detto 985 che richiede *pena canonica* a tal effetto. È chiaro che si metterebbe però nella condizione di essere almeno passibile di altri provvedimenti, e se del caso della rimozione dall'ufficio. Vedi: il cit. canone 2147, § 1, n. 3; il Decr. *Maxima cura*, S. C. Cons. 20 aug. 1910 (1). Di questo provvedimento, così nelle fonti: c. 13, l. II, q. 5: « *Presbiter* si a plebe... *infamatus* fuerit et Episcopus legitimis testibus approbare non potuerit, *suspendatur usque ad dignam satisfactionem*, ne populus fidelium in eo scandalum patiatur... et hoc satisfactionem (giuramento di sette vescovi per l'innocenza) purgatus, secure deinceps suum exequatur officium »; e il c. 14 dello stesso luogo: « *Accusatum simoniacum* necesse habuimus... *prohibere* ne Missarum sollemnia celebrare debuisset, *donec* quid esset, verius *potuissemus cognoscere* ».

Nel diritto romano trova riscontro simile *agendi ratio* del nostro foro, negli *interdetti* del pretore, e in ispecie nell'*interdictum prohibitorium* (2). La contesa qui è fra il diritto del privato, e le esigenze del pubblico bene.

Aut etiam eundem ab officio, ad normam juris, amovendi.... Quando non risulti sufficiente la *suspensio ad cautelam* può far luogo, il superiore, alla amozione dall'ufficio. A questo estremo deve giungersi *impel-*

(1) Cocchi, op. cit., 32.

(2) Vedi Serafini, loc. cit., I, § 42.

lente necessitate, e cioè nella constatata o precedentemente prevista inefficacia dell'altro rimedio. Senza giusta e proporzionata causa (can. 189, § 1), il superiore neanche può accettare spontanea rinunzia dall'officio ecclesiastico; per l'officio beneficiale deve inoltre constare che il rinunciatario *habet unde vivat*, can. 1484 (Trid. XXI, *De ref.*, 2). Vedi il mio *De re beneficiali*, ad can. 1484, Torino, Marietti, 1928.

Vari sono gli uffici ecclesiastici (can. 145-146). Perchè, a tenore del presente discorso, il superiore che adopera la *amotio* (remotio), uno dei mezzi (1) ammessi dal canone 183, § 1, deve procedere *ad normam juris*, giusta la natura dei vari uffici e nel dovere di adoperare la procedura assegnata.

Altra è quella del semplice ufficio (can. 374), altra quella del beneficio, e, fra gli stessi benefici, varie sono le distinzioni: amovibili, inamovibili ecc. Vedi ad es. *infra*, Pars Tertia h. libr., *passim*. La procedura nei vari casi, è garante anche della condizione, che dev'essere fatta col rimosso dal beneficio od officio. (Cfr. can. 2154, § 1). Particolare attinenza ha questo § 2, con il Tit. XXVII, il Tit. XXVIII, e in forza del canone 2154, § 1 anche del Tit. XXIX del lib. IV *De proces.* La ragione che lo regge è chiaramente espressa nel canone 2147, § 1: *Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium etiam citra gravem suam culpam noxium aut saltem inefficax reddit*; e al § 2: dello stesso: *Haec causae sunt praesertim quae loquuntur...*; § 3: *Bonae existimationis amissio... sive ex antiquo ejus crimine* etc.; § 4: *Probabile crimen occultum* etc. Vedi il testo.

Per le rimozioni di cui alla citata Pars Tertia del libro IV, è da seguire la procedura di cui dal canone 2142 al 2146, nel quale ultimo è interessante, che è data facoltà di ricorso *in suspensivo* § 3 dal decreto del superiore che le decide e impone. La non osservanza per ogni amozione di cui al presente § 2 della procedura, è *abuso di potere* (can. 2404 e porta al can. 2210).

... Quae omnia in casu non habent rationem poenae. Tutto questo, effettuato, non ha giuridicamente ragione di *pena.*

Come vedemmo infatti al canone 2215, è la correzione del delinquente e la punizione del delitto il duplice fine della pena ecclesiastica (vedi anche il can. 2216). Nè l'uno né l'altro ha qui luogo; ma solo una provvidenza pastorale a tutela del decoro del sacro ministero e al fine della salute delle anime. Se pur esista il delitto si fa l'ipotesi della prescrizione (2).

Nei riguardi ai beneficiati con beneficio amovibile, coincide col concetto di provvedimento *non penale* qui espresso, quanto ha il canone 2299, § 1, che distingue l'*amozione penale* dall'amozione *ob alias rationabiles causas* (vedi can. 2147, § 1). E inoltre, il rimorso, *di beneficio amovibile o inamovibile*, ha per sè il disposto del canone 2154, § 1, per il quale il supe-

(1) BLAT, op. cit., *De personis*, p. 122.
(2) Vedi SOLE, op. cit., 91.

riore — *pro viribus* — è tenuto a non fargli mancare sufficiente provvedimento od *impiego*. Sufficiente in *via morale* in ispecie se non consta di delitto commesso: sempre in via *economica* «prout casus ferat et adjuncta permittant». Cfr. il can. 2161, § 2.

In quanto la decisione del superiore possa essere ad es. per una nuova parrocchia appare evidente che *la traslazione* non ha carattere di pena: la pena suppone indegnità.

(*Continua*)

M. Pistocchi

II.

La custodia della SS. Eucaristia.

(Canone 1265).

Occorre tener presente che la permanenza tra gli uomini di Cristo Signore, vivo e reale sotto i veli eucaristici ci manifesta non solo l'amore e la degnazione ineffabile dell'Ospite divino, ma il valore inestimabile che tale atto di degnazione deve avere per la vita individuale e sociale, privata e publica, religiosa e civile. Su questo valore non sarà mai meditato abbastanza, né mai si sarà fatto tutto quanto si deve affermando questo valore e farlo capire in tutti i toni, in tutti gli strati sociali.

Due condizioni indispensabili sancisce il paragrafo primo di questo canone sul luogo ove si conserva la Santissima Eucaristia, che cioè vi sia chi ne abbia cura e che regolarmente vi si celebri la S. Messa almeno una volta la settimana. Quanto alla cura è facile osservare che se tante cautele, tanto onore, tanto decoro si profonde, ed a buon diritto, per le abitazioni dei re terreni e dei magistrati, con quanto maggior diritto ciò non deve osservarsi per la dimora del Re dei re? e badate che non fo dell'ascetica, ma del vero diritto; il quale se non si osserva come si deve non è sempre tutta colpa di chi non l'osserva, ma spesso è colpa, e assai più grave, di chi non lo fa osservare. Or la cura del Santissimo non può consistere solo nel procurarsi una lampada che dura due o tre o anche otto giorni e recarvisi a rifornirla di olio e di lucignolo quando si prevede che possa essere consumato; questa è esegesi farisaica della legge, la cui anima invece ci porta a ben altro, al nitore di tutto l'altare e della chiesa, al profumo di fiori veri e verdi attorno al Signore e al palpito di anima attorno all'altare.

Questo si può e si deve ottenere anche dove il sacerdote non può risiedere, ma vi si reca, come economo, solo periodicamente; anche lì oltre al sacrestano si possono e si debbono interessare anime alla custodia di Gesù. Basta volere, basta avere un pochino di fede; mi consta di paesi da oltre venti anni privi di parroco, dove ogni

sera il popolo si reca in chiesa a fare la visita al Signore, e tutte le sere i bimbi sono raccolti in chiesa per il catechismo e dove, almeno da dieci anni, fiori freschi non sono mai mancati all'altare del Santissimo.

A rigore di diritto non si richiede che il custode sia sacerdote o chierico, può dunque essere anche un laico, sia il sacrestano sia altra persona pia, diligente e accorta, specialmente se abita vicino alla chiesa. È naturale che se la chiesa fosse affidata a una famiglia religiosa, la famiglia stessa può curarne e ordinariamente ne cura la custodia. Prima il diritto era più rigoroso, esigendo un sacerdote, sebbene la prassi fosse più libera.

L'altra condizione necessaria è che regolarmente il sacerdote vi celebri la Santa Messa almeno una volta la settimana. Anche qui il rigore dell'antico diritto, che esigeva, in teoria, la Messa quotidiana, mentre la penuria di clero imponeva ben altra prassi, il Codice ha opportunamente mitigato il rigore, e mentre col « saltem » esprime vivo il desiderio della Messa più frequente, si contenta tuttavia del minimo di una Messa settimanale; né è detto che debba essere proprio la festiva, sebbene in pratica cada d'ordinario il giorno di festa. Quindi se per circostanze straordinarie, ma non assurde, ad un parroco fosse affidata anche la cura di due parrocchie vicine con l'incarico di recarsi a binare alternativamente in dì festivo ora in una ora in altra, in quella dove non si reca il giorno di festa dovrebbe recarsi in altro giorno.

La ragione ovvia di questo dispositivo del canone è senza dubbio la necessità di rinnovare le sacre specie con la dovuta frequenza; ma mi si conceda di vedervi anche un'altra ragione, che direi più intima, la unione concettuale dell'Eucaristia sacramento coll'Eucaristia sacrificio. Quindi anche se il sacerdote vi si recasse ogni giorno ma solo per distribuire la Santa Comunione o anche far la Benedizione senza celebrare, non sarebbe osservata la lagge. Ma se per caso una settimana venisse a mancarvi la Messa, sarebbe salva, beninteso, la legge, che prudentemente dice « regulariter ». Questo il preludio del canone in esame. Il resto al prossimo numero.

s. r.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Matrimonio preconcordatario - Sentenza di nullità - Delibazione - Causa ammessa dal codice civile - Diritto di indagini sostanziali - Ordine di trascrizione. (Concordato, art. 34; legge 27 maggio 1929, art. 22. — (Cassazione, 4 agosto 1936, S. c. S.

Per l'articolo 22 della legge 27 maggio 1929 sul matrimonio, circa i matrimoni contratti prima della entrata in vigore del Concordato, sulla sentenza di nullità emessa dai competenti tribunali ecclesiastici e trasmessa dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica alla competente Corte di appello, questa è chiamata solo a verificare che la causa giuridica riconosciuta dalla sentenza ecclesiastica sia contemplata dal codice civile italiano, ma non può estendere il suo sindacato sulle limitazioni soggettive od oggettive riflettenti l'esercizio dell'azione in base a questo codice civile.

Di conseguenza non può la corte di appello addentrarsi ad indagare se la persona che ha promosso il giudizio avrebbe potuto farlo o meno secondo la norma giuridica civile, e meno ancora estendere controllo o revisione sui fatti accertati e valutati dal giudice di merito che è il giudice ecclesiastico.

La Corte d'appello ecc... La Corte d'appello rigettò la domanda della S.:

1° — Perché l'annullamento canonico venne pronunziato ad istanza della moglie, in pieno contrasto con la disposizione dell'articolo 105 codice civile, che consente l'impugnativa solo a quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso;

2° — Perché l'azione fu promossa non ostante la coabitazione continuata dagli sposi oltre un mese (art. 106);

3° — Perché, ammesso pure che non si dovesse tener conto delle indicate limitazioni, le circostanze di fatto ritenute dal giudice ecclesiastico, se pure rappresentano cause di nullità proprie del diritto canonico, tuttavia non sono idonee a configurare il motivo del difetto di consenso nell'estensione propria del nostro diritto.

Con le due prime ragioni, la Corte d'appello volle affermare che, per produrre il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile, non basta che la nullità sia stata pronunziata « per una causa ammessa anche nel codice civile », come chiaramente e tassativamente dispone l'articolo 22 della legge 27 maggio 1929 sul matrimonio, ma è altresì indispensabile che ricorrano tutti i presupposti, non solo sostanziali, ma anche quelli soggettivamente ed oggettivamente limitativi del-

l'esercizio dell'azione di nullità, secondo il complesso sistema matrimoniale del codice civile.

L'errore è manifesto: mentre la legge si riferisce unicamente ed esclusivamente alla causa di nullità, ed altro non esige se non che detta causa sia « ammessa anche nel codice civile », si pretenderebbe dalla Corte d'appello aggiungere, nel testo letterale della legge, il riferimento, che non è in alcun modo fatto, alle limitazioni riguardanti l'effettivo esercizio dell'azione per cui la causa di nullità potrebbe essere fatta valere dinanzi al giudice civile.

Si vorrebbe giustificare la pretesa col riferimento all'intenzione del legislatore. Se non che tale intenzione non fu certamente quale la Corte d'appello credette di poter arguire. I passi della Relazione ministeriale in cui è detto che l'efficacia civile alla sentenza ecclesiastica è concessa quando « la nullità sia pronunziata per una causa che, secondo la legge civile, sarebbe stata parimenti idonea a produrre la nullità », e perchè si volle evitare « il dispendio ed il fastidio d'una duplicità di giudizio con la possibile difformità di risultato », per essere esattamente compresi devono essere messi in relazione col principio fondamentale affermato nella Relazione medesima (principio che la Corte d'appello pur volle espressamente ripetere) che le norme dettate coll'articolo 22 « sono ispirate alla considerazione che molti di coloro i quali in passato contrassero matrimonio civile e quello religioso, furono a ciò indotti dalla circostanza che nessun effetto civile era attribuito al matrimonio religioso. Essi si sarebbero probabilmente limitati a contrarre solo quest'ultimo se le nuove norme concordatarie fossero state in vigore al tempo del loro matrimonio. È sembrato perciò equo parificare parzialmente almeno la loro condizione a quella di tutti gli altri che da oggi in poi... ecc. ».

Da questo passo, di evidente fondamentale e decisiva importanza, il quale giustifica e ad un tempo chiarifica (ove una chiarificazione fosse necessaria) le disposizioni dell'articolo 22, nettamente si arguisce che il legislatore, a fine di conseguire l'alto intendimento politico e sociale d'una compiuta pacificazione religiosa, riconoscendo implicitamente l'errore commesso dalla legislazione anteriore che aveva negato ogni e qualsiasi valore al matrimonio religioso, logicamente presume che, se un'efficacia civile fosse stata riconosciuta al matrimonio canonico, i cattolici, probabilmente, solo questo avrebbero celebrato. E conseguentemente volle, per evidenti ragioni di equità, parificare parzialmente la loro condizione a quella di tutti gli altri che, vigendo la nuova legge, avrebbero contratto il solo matrimonio canonico. L'equiparazione fu, come doveva essere, parziale. Non poteva essere integrale, perchè non si volle dare sostanziale effetto retroattivo alla

nuova legge, la quale, pertanto, doveva esigere che la causa di nullità sia civilmente efficace se « ammessa anche nel codice civile ».

Come è evidente che confondere le cause di nullità con le condizioni che la legge civile, per suoi fini particolari, o per presunzioni ch'essa ritiene di dover dedurre da determinate circostanze di fatto, stabilisce per l'esercizio della relativa azione, è violare principii fondamentali del nostro sistema giuridico, così è egualmente chiaro che è violare l'articolo 22 il voler comprendere in esso, che accenna soltanto a causa di nullità, il riferimento a condizioni soggettive ed oggettive riguardanti l'esercizio dell'azione per cui detta causa, in diritto civile, potrebbe essere fatta valere.

Omissis. — Se non che, la Corte d'appello, ritenendo altresì di poter esercitare un « controllo » anche sul merito della decisione del tribunale ecclesiastico, premesso che l'imposizione, ossia la costrizione sarebbe stata dedotta da testimonianze relative ad « espressioni vaghe e generiche », che nulla precisano e determinano ai fini della consistenza della violenza e della sua gravità; che la sentenza non poteva « fare cenno di sorta a minacce gravi, serie, effettive, dal momento che neppure i testimoni dei quali sono state riportate nella sentenza stessa le deposizioni nulla hanno precisato e determinato »; credendo, inoltre, di poter affermare che le insistenti pressioni « non debbono neppure essere state tanto sgradite al C. stesso », con nuovo e diverso apprezzamento di merito ritenne, che la violenza « oltre a non essere provata ed a non essere stata presa in esame, né come causa immediata né come causa mediata di nullità, costituirebbe un *tipo di violenza* " che non ha il suo corrispondente nel codice civile " ». E, pertanto, la Corte di appello concluse che « ricorrerebbe piuttosto il caso del timore riverenziale previsto dall'articolo 1114 ». Se non che, la sentenza, dicendo che la violenza non sarebbe stata presa in esame né come causa immediata né come causa mediata di nullità, cadde in contraddizione con quanto prima aveva ripetutamente affermato rilevando che la sentenza ecclesiastica aveva ritenuto essere stato lo sposo *compulsum* al matrimonio; e violò poi apertamente la disposizione dell'articolo 22 facendo censure, critiche ed apprezzamenti che da tale articolo non sono in alcun modo permessi. Infatti, alla Corte d'appello non dev'essere presentata se non la sentenza definitiva del Tribunale ecclesiastico e non gli atti della causa, così che un preteso nuovo apprezzamento di merito non potrebbe riuscire compiuto e perfetto; e d'altra parte nettamente risulta dalla già accennata intenzione del legislatore (il che del resto è naturale e giusto) che si volle impedire il pericolo di eventuale difformità di giudicati. Non è, dunque, ammissibile che la Corte d'appello possa procedere a nuovi apprezzamenti di

merito, e definire timore riverenziale ciò che il giudice ecclesiastico, dinanzi a cui ebbe luogo il giudizio, ritenne costituire *vis compulsiva*. Per la chiara e precisa disposizione dell'art. 22, l'accertamento deferito alla Corte d'appello è limitato a stabilire se la causa per cui è stata pronunciata la nullità sia o no ammessa anche nel codice civile, non già si estende a controllo dell'esattezza intrinseca del giudizio di merito del giudice ecclesiastico.

CONSULTAZIONI

I.

Fonte battesimale.

(Canone 774).

La città X ha battistero unico, i filiani di S. Maria sono battezzati in detto battistero, che dipende dalla cattedrale. Al prevosto di S. Maria non viene fatta neppure la notificazione dell'avvenuto battesimo, e per conseguenza è priva perfino del registro degli atti battesimali.

Da molto tempo i battesimi, anzichè nel battistero che è freddissimo e in molte epoche dell'anno allagato e quindi impraticabile, vengono fatti nella sacrestia o in una cappella della cattedrale.

La benedizione del fonte nel Sabbato Santo è fatta dall'arciprete della cattedrale; nel Sabbato di Pentecoste un tempo veniva fatta dal prevosto di S. Maria assistito dai due Capitoli.

Ora si domanda:

1° In forza del canone 774 la parrocchia di S. Maria può e deve avere battistero proprio?

2° Se negative, non potrei ottenere di battezzare io, parroco, i miei filiani nel battistero comune in forza del canone 738?

3° In forza del canone 778 posso e *devo* esigere che mi sia fatta la comunicazione dell'avvenuto battesimo, per cominciare il libro dei rispettivi atti?

4° Dato che battezzano in sacrestia che potrei fare a tenore del canone 773?

5° Il mio diritto di benedire il Fonte nel Sabbato di Pentecoste, di cui non faccio uso certo da più di 50 anni, è forse prescritto?

6° La grande vicinanza della mia parrocchia alla cattedrale può forse nuocere al mio buon diritto?

7° Il diritto cumulativo acquistato dalla cattedrale è reale o personale? Esso estingue forse nella mia parrocchia ogni diritto ad avere il proprio fonte?

8° Posto che vi abbia diritto e anche dovere, per averlo che dovrei fare? Dovrei domandarlo come le chiese che non sono parrocchie, o notifi-

care che in forza del dovere e diritto che me ne fa il Codice io erigo il fonte battesimale, e comincio ad usare di esso diritto?

9° In forza del diritto cumulativo, potrà ancora il parroco della cattedrale, qualora lo richiedano, battezzare i miei filiani in sacrestia? o comunque fuori del battistero?

10° Il Vescovo, in caso, deve sentire il Capitolo prima di concedermi il battistero?

Al 1°. In forza del canone 774, § 1, la parrocchia di S. Maria può e *deve* avere il battistero proprio; la disposizione del canone è chiara, assoluta, tassativa e revoca e riprova ogni statuto o privilegio o consuetudine in contrario; è disposizione di diritto publico e perciò cogente e sottratto alla influenza di volontà private: e tale che neppure una consuetudine contraria potrà sorgere in contrario perchè dalla legge è riprovata e perciò dichiarata irragionevole (can. 27 § 2). Così viene sepolto per sempre, e in modo rispondente ai fini della parrocchialità e ai tempi moderni quel diritto esclusivo che vantavano certe chiese per ragioni storiche rispettabilissime ma non più consone alle nuove esigenze della vita pastorale. Il battesimo non è un lusso nella vita del cristiano e non è una semplice cerimonia nella vita della Chiesa; è la porta, è il primo contatto con la vita della grazia per il cristiano ed è indispensabile; per questo la parrocchia, che dalla Chiesa è costituita proprio per pascere i fedeli del pascolo della vita, non poteva lasciarsi fuori di questo primo atto; e sapientemente e santamente il *Codex* ha tagliato corto ed ha ridato ad essa il primato dovuto nell'alba e nel tramonto della vita umana, nel battesimo e nella sepoltura ecclesiastica. Per il battesimo ha lasciato alle chiese che già l'avessero il fonte battesimale, ma come diritto cumulativo con le parrocchie e non esclusivo; ché anzi se esse non fossero parrocchie potrebbero rinunciare a questo diritto mentre non potrebbero mai rinunciare le parrocchie; dappoichè per le prime verrebbe ad assumere il carattere di privilegio mentre per le parrocchie è diritto e dovere di carattere publico e cogente; per lo stesso motivo mentre le prime possono perderlo per i motivi di cui ai canoni 75-78 (v. Romani, *Institutiones iuris canonici,* I, 62-67), per le seconde ciò non è neppur concepibile (v. Romani, *De norma iuris,* §§ 9, 27-31, 38-59). E il concetto della necessità del fonte battesimale per la cura delle anime è riaffermato nel paragrafo 2 del citato canone 774, dove è detto che l'Ordinario del luogo ove lo ritenga necessario per comodo dei fedeli può non solo permettere ma anche comandare che il fonte battesimale sia eretto anche in altra chiesa o in altro *publico* oratorio (v. can. 1161, 1188) entro l'ambito della parrocchia. In tal caso l'Ordinario farà bene a sentire il parroco dappoichè si tratterebbe di toc-

care i diritti della parrocchia; né dovrà perdere d'occhio i canoni 738 e 778.

Al 2°. È già provvisto nel 1°; né può pretendere il parroco della parrocchia il diritto di andare a far da padrone nel battistero della parrocchia B o della chiesa C che ha il diritto cumulativo al fonte battesimale.

Al 3°. In forza del canone 778 il sacerdote che ha amministrato il battesimo in assenza del parroco, quindi anche, ed *a fortiori* fuori della parrocchia del battezzato, « quamprimum proprium ratione domicilii parochum baptizati certiorem reddat »; a che sofisticare in cose di così grave importanza? il *certiorem reddere* qui è dare notizia ufficiale dell'avvenuto battesimo onde se ne possa fare l'annotazione ufficiale nei libri parrocchiali: il modo migliore è rimettere al parroco proprio *ratione domicilii* la copia autentica dell'atto di battesimo: tale documento ha diritto a richiederlo l'interessato o chi per esso, ma il parroco del domicilio ne ha non solo il diritto ma anche il dovere, che ci pare scaturisca dal canone 777, § 1. E non si dimentichi la grande funzione storica e sociale che i libri parrocchiali hanno avuta, hanno ed avranno. Quindi saranno quanto mai opportune le disposizioni e le misure anche severe che gli Ordinarii prenderanno perché in ogni parrocchia l'archivio parrocchiale ci sia e funzioni in regola e le chiese che hanno cumulativo il fonte battesimale o lo *ius funerandi* comunichino « sedulo et sine ulla mora » alla parrocchia gli atti di battesimo o di morte; ciò lo noto a proposito anche di alcuni ospedali e luoghi di cura dai quali si trascura così grave dovere.

Al 4°. Non se ne preoccupi, pensi a tener bene il suo battistero; spetta all'Ordinario fare osservare i sacri canoni, e non è presumibile che nel caso l'Ordinario ignori lo sconcio.

Al 5°. Il diritto della parrocchia a benedire il fonte nel Sabato Santo e nel Sabato di Pentecoste è anche un dovere coerente col diritto e col dovere dello stesso battistero parrocchiale, quindi diritto publico che non va soggetto a prescrizione, perché i doveri non prescrivono come non prescrivono, a parer nostro, i diritti publici; questa della prescrizione è una faccenda seria di cui ho detto e dirò ancora ampiamente altrove; ma per carità, non la confonda con la consuetudine che è ben altra cosa (cfr. *De norma iuris,* ll. cc.) altrimenti finirà col non capirci più nulla; comunque stia sicuro che... i doveri publici... non si prescrivono; quindi lei ha il diritto e il dovere di benedire il fonte sia nel Sabato Santo sia nella vigilia di Pentecoste, « revocato ac reprobato quovis contrario statuto vel privilegio vel consuetudine ». E poiché mi capita a tiro, permetta che le ricordi il

Memoriale Rituum, di cui potrà servirsi con risultato meraviglioso, specialmente se avrà la santa pazienza di spiegare al suo popolo la bellezza della funzione. Il Signore benedirà con frutti insospettati il suo lavoro.

Al 6°. No, no; il dispositivo del canone citato non ammette neppure l'ombra di tale timore o scusa; la vicinanza potrà rendere inutile la sua parrocchia o quella della cattedrale; ma se si mantengono ambedue, in ambedue *si deve* tenere il fonte.

Al 7°. Provvisto sopra; il diritto reale o personale qui non c'entra, né c'entra la solita distinzione di privilegi personali e reali (cfr. *Institutiones iur. can.* cit.), dappoiché non di privilegio si tratta, ma di vero diritto e di grave dovere per ambedue le chiese parrocchiali in questione.

All'8°. Per erigere il fonte nella sua parrocchia lei non deve domandare permessi ad alcuno; beninteso che deve rispettare le norme dell'arte sacra; e a tal proposito deve sottoporre il progettino all'approvazione dell'Ordinario o della Commissione a ciò constituita (ex can. 1164); e l'Ordinario sarà ben lieto di vedere osservati come si deve i sacri canoni e curato come si deve il bene delle anime e il decoro del tempio.

Al 9°. No, per il canone 773, e lei potrà risentirsene presso l'Ordinario per il danno che ne ricevono anime a lei affidate, dacchè non è davvero edificante calpestare le leggi della Chiesa. Ma stia tranquillo; se sarà prudente e insieme zelante, evitando ad ogni costo censure e dicerie, ma solo formando nei suoi filiani lo spirito cristiano, lo spirito liturgico, lo spirito parrocchiale, in breve tempo, prima ancora che non pensi, vedrà tutti i suoi filiani preferire la propria parrocchia anche per i battesimi.

Al 10°. Non c'é luogo a rispondere dappoiché non è il Vescovo ma il Codice, cioè il diritto comune, cioè il Papa che ha dato alla parrocchia il diritto e il dovere del fonte battesimale coi diritti e coi doveri annessi. A meno che lei non intenda fare una grande spesa per la costruzione e gravare il beneficio di un peso straordinario; cosa che non sarebbe né necessaria, né opportuna, né lecita. Modestia e decoro possono stare tanto bene insieme.

II.

Oratorio e precetto festivo.

(Canoni 1248-1249)

Una pia signora, cagionevole di salute, ottenne fin dal 1928 l'indulto dell'oratorio privato, in guisa che la S. Messa valga anche in adempimento del precetto festivo, oltre che per l'indultario e l'inserviente della S. Messa, anche

per una persona famigliare *et una simul cohabitante.* Ora qualcuno pensa che anche oggi si possa sostenere col Busembaum ed altri (cfr. Piscetta, *Theol. Mor.*, vol. 2°, 1904, pag. 210, § 245) che chiunque assista alla S. Messa nell'oratorio privato soddisfi al precetto.

Le leggi vanno prese nel loro significato proprio; e la legge vigente parla chiaro: canone 1248: « Festis de praecepto diebus Missa audienda est... »; canone 1248: « Legi de audiendo sacro satisfacit qui Missae adest quocumque catholico ritu celebretur, sub diu aut in quacumque ecclesia vel oratorio publico aut semipublico et in privatis coemeteriorum aediculis de quibus in can. 1190, non vero in aliis oratoriis privatis, nisi hoc privilegium a Sede apostolica concessum fuerit ».

Dunque nelle feste di precetto tutti i battezzati tra i sette anni compiuti (can. 12) sono tenuti a sentire Messa, cioè a partecipare al Divino Sacrificio. Non si richiede che la S. Messa sia celebrata nel rito di chi vi assiste; basta, per soddisfare il precetto, qualsiasi rito cattolico, sia orientale sia latino; quindi anche se fosse celebrata nel rito cattolico da un sacerdote eventualmente eretico o censurato, salvo, beninteso, il canone 1258 per quanto si riferisce al grave divieto della *participatio in sacris acatholicorum.*

Né si richiede che la S. Messa sia a tal uopo celebrata nella cattedrale o nella chiesa parrocchiale, dappoiché il canone 1248 è esplicito e dice che basta anche una Messa all'aperto, naturalmente salvi i debiti permessi per derogare al canone 822, § 1. A maggior ragione è espressamente disposto che si soddisfa al precetto festivo assistendo al Divino Sacrificio celebrato in chiesa, qualsiasi chiesa, e in un oratorio publico o semipublico (cfr. can. 1188, § 2); conseguentemente anche in un oratorio proprio di Cardinali o di Vescovi, per il canone 1189, e finalmente anche in una cappella sepolcrale o funeraria, per espressa disposizione del canone 1249 in esame (e cfr. pure il can. 1190 e 1194).

Ma è appunto questo canone 1249 che esclude tassativamente dal novero gli altri oratorii privati, disponendo che la S. Messa ascoltata in detti oratorii strettamente domestici, salvi quindi quelli dei Cardinali e Vescovi e quelli dei cemeteri, non basti per soddisfare al precetto « nisi hoc privilegium a Sede Apostolica concessum sit ». E poiché « privilegia tantum valent quantum sonant » (cfr. Romani, *Institutiones iuris canonici,* I, § 60) e i rescritti vanno presi secondo il significato proprio ed ovvio delle parole con cui sono espressi (can. 49, e cfr. op. cit., 58 ss.) è chiaro che per vedere chi goda effettivamente del principio bisogna pesare giustamente il testo del rescritto e badare bene che « privilegium ex ipsius tenore aesti-

mandum est, nec licet illud extendere aut restringere» (can. 67): quindi interpretazione larga o stretta sì, secondo i casi; ma nè estensiva nè restrittiva (cfr. op. cit.).

Ora la formula dei rescritti con cui si concede il privilegio dello oratorio privato non è unica, può variare di caso in caso sia quanto ai giorni nei quali vi si può soddisfare al precetto, sia quanto alle persone che vi possono soddisfare. Quanto ai giorni si sogliono eccettuare «dies solemniores», e questi già nella dottrina tradizionale erano desunti dal Ceremoniale dei Vescovi (lib. II, c. XXXIV) e cioè il S. Natale, l'Epifania, la Pasqua, l'Ascensione, la Pentecoste, S. Giuseppe, l'Annunciazione, la Concezione, i SS. Apostoli Pietro e Paolo, Tutti i Santi, il Titolare della Chiesa, l'anniversario della Dedicazione della Cattedrale e il Giovedì Santo; intanto inquanto fossero festa di precetto: quindi dove e quando il precetto fosse dispensato o abrogato, come p. esempio è avvenuto per la festa della Annunziazione, non aveva più luogo la menzionata eccezione relativa agli oratorii privati.

Quanto alle persone il Busembaum scriveva: «Praeceptum audiendae Missae impletur *quocumque in loco,* sive in parochiali aut cathedrali sive in Regularium ecclesia *sive in oratoriis privatis* sive extra ecclesiam audiatur. Ratio est, quia Ecclesia tantum auditionem Missae praecipit, non autem locum; *ergo quovis loco impletur.* Tal., l. 9, c. 7; Azor, c. 6; Rodr., *Nav. Fill.,* tr. 5, c. 7; Nug., *Con. Bon.,* d. 4, q. ult., c. 32, n. 4 et plures». Come si vede, partiva dal falso supposto che la Chiesa nulla avesse prescritto sul luogo di soddisfare al precetto; ma non teneva conto che nell'oratorio privato la Messa si celebra solo per privilegio e che tale privilegio tanto vale quanto suona, quindi va considerato con tutte le restrizioni da cui può essere ed effettivamente sia stato circoscritto. Ma lo stesso illustre autore non si sentiva troppo sicuro ed aggiungeva immediatamente: «Quae doctrina, licet certa satis sit, nihilominus, quia post amnes supra citatos auctores a quodam moderno, viro alias docto, in dubium vocatur, peculiari dubio examinanda est, ne cui, quia liber obvius est, scrupulus aut conscientia nascatur erronea». Alle quali parole il Ballerini faceva seguire opportunamente questo commento: «Duo heic maxime notanda occurrunt. Alterum circa obligationem audiendi Missam in parochia, quae negatur: de quo argumento tractat et sequens dubium quartum. Alterum de oratorio privato, de quo heic praecipua notanda veniunt. *In eo nonnisi indultarii satisfaciunt praecepto,* secus ac sentit A. Sed ab his privatis oratoriis secernenda ea quae, quoad praeceptum audiendi Missam, ad instar sunt publicorum, in domibus Episcoporum, Cardinalium, locorum piorum etc... Gene-

ralis norma pro oratoriis privatis est, ut diligenter considerentur formulae seu clausulae indulti ab his enim pendet ratio concessionis (Ballerini-Palmieri, *Opus theologicum*, II, 788).

Sarebbe facile dimostrare che l'opinione del Busembaum fu presto sopraffatta dalla grandissima maggioranza e si può dire dalla universalità degli scrittori anche prima del C. J. C. e dopo non è stata, per quanto io mi sappia, neppure ricordata, né potrebbe esserlo. È quindi pacifico che nei giorni non eccettuati, solo gli indultarii, diretti o indiretti, possono soddisfare al precetto della Messa festiva nell'oratorio domestico. Nel caso solo la signora, l'inserviente e la persona famigliare che abiti con essa. Va aggiunto che probabilmente nel rescritto è riprodotta la clausola d'uso: « utque familiares, servitiis suis tempore Missae actu non necessarii, ibidem Missae huiusmodi adstantes ab obligatione audiendi Missam in ecclesia diebus festis de praecepto minime liberi censeantur ». Se così è, i familiari la cui presenza in casa sia necessaria durante il tempo della Messa potranno godere dell'indulto, gli altri potranno sì assistere alla Messa, ed anche farvi la S. Comunione, ma non in modo da soddisfare al precetto, per il quale dovranno recarsi alla chiesa o in oratorio publico o semipublico secondo quello che sopra è stato detto. Nel ponderare poi quali siano i domestici necessari durante quel tempo si usino i criteri sani per la interpretazione dei rescritti e dei privilegi (cfr. Romani, *Institutiones iuris canonici*) e ci si tenga lontani dai due estremi; necessari s'intende alla casa e non alla persona indultaria direttamente, come potrebbe essere per uno storpio; necessario alla casa è chi per esempio possa rispondere eventualmente alla porta, al telefono o servire anche il caffè al celebrante dopo la S. Messa, il che può essere richiesto dal decoro e dalla condizione sociale dello indultario; ma non sarà certo necessaria la presenza del giardiniere come tale! e neppure il cocchiere o l'autista, a meno che non serva per accompagnare il celebrante che non potesse trattenersi ad attendere senza incommodo. Dilungarci in esempi sarebbe inutile e dannoso, né darebbe il buon senso a chi ne fosse privo. E sia lecito chiudere compendiando tutto con le parole sempre incisive del Cardinale D'Annibale: « Numquam licet in eo (in oratorio privato) sacrum facere nisi praesente eo cui, *vel aliquos ex his* quibus *principaliter* indultum concessum est. Quo praesente, Missam audire omnibus licet: satisfacere autem praecepto Ecclesiae ei tantum licet, cui privilegium concessum est; consanguineis, et affinibus *qui de familia sunt;* famulis quorum servitio opus habet dum interest sacro; ac demum hospiti, immo et ei qui accessit invitatus ad prandium » (*Summula*, III, 6).

III.

Foro competente.

Posso ottenere dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti che la causa di nullità del matrimonio che una mia parrocchiana intende di introdurre *ob exclusam a sponso prolem* venga trattata presso il tribunale di A, dove non essendo le parti conosciute si solleverebbe meno rumore, che a B, dove il matrimonio fu contratto, o a C, dove risiede lo sposo, o a D, dove spesso si reca la sposa?

La competenza del foro è cosa di estrema delicatezza, sottratta quindi, per fortuna, ai ghiribizzi lunatici non solo delle parti, ma dei giudici stessi. Un tribunale è competente a giudicare le cause matrimoniali in primo grado per uno dei seguenti titoli: a) *ratione loci contractus* quello del luogo ove il contratto-sacramento del matrimonio è stato compiuto; nella specie quello di B; b) *ratione domicilii* quello del luogo ove il convenuto ha il domicilio o quasi-domicilio, anche se attualmente fosse assente; nel caso quello di C. A tal proposito va notato che se una sola delle parti è cattolica, si considera il domicilio di questa (can. 1964) anche se fosse tra gli infedeli; c) *ratione peregrinationis in Urbe* chi trovasi anche solo di passaggio a Roma può essere convenuto presso il tribunale del Vicariato, ma ha il diritto (non il dovere) di declinarlo e di essere rinviato al tribunale competente per uno degli altri titoli; d) *ratione commorationis in Urbe* chi dimora da un anno in Roma non solo può esservi convenuto per come peregrino (can. 1562, § 1) anzi come *advena* (can. 92, § 2), ma ha il diritto di declinare ogni altro foro esigendo di essere giudicato presso i tribunali dell'Urbe (can. 1562, § 2); e) *ratione delicti* quello del luogo ove il delitto è stato commesso; f) *ratione connexionis* quello presso cui pende la causa alla quale è connessa quella che si vuole instaurare; g) *ratione praeventionis* quello competente per uno dei titoli suddetti, presso il quale già la causa sia stata introdotta, in concorrenza con altro, competente per altri titoli, che ancora non ne sia stato investito; salvo, beninteso, il privilegio dell'Urbe di cui s'è detto in *c* e *d*. Si noti però che alcune cause h) hanno il *foro necessario*, come quelle beneficiarie, ereditarie ecc. (can. 1560).

A questi titoli occorre aggiungerne altri tre, quello delle persone privilegiate, quello delle cause privilegiate e quello della commissione pontificia; i) quanto alle *persone privilegiate* sono riservate al Romano Pontefice, e quindi al tribunale cui Egli vorrà constituire o delegare, le cause in cui una delle parti sia capo di uno Stato o figlio di esso con diritto di successione; oppure sia un Cardinale, oppure

sia un Rappresentante diplomatico della S. Sede, oppure, in causa criminale, un Vescovo, anche se residenziale. Per questo titolo sono inoltre riservate ai tribunali Apostolici (S. Rota e Segnatura Apostolica) le cause in cui si debba giudicare di un Vescovo residenziale, in questione contenziosa sua propria, o una diocesi o altra persona morale ecclesiastica immediatamente soggetta al Romano Pontefice; k) quanto alle *cause privilegiate* sono riservate al S. Offizio quelle vertenti sul privilegio paolino, su disparità di culto o mista religione; e alla S. Congregazione dei Sacramenti quelle tendenti ad ottenere la dispensa *super rato;* l) per *commissione pontificia* un tribunale che non fosse competente per nessuno di questi titoli, lo diverrebbe, ed è chiaro, per qualsiasi causa che gli venisse affidata dal Romano Pontefice (can. 1557, § 3), né solo fin dall'inizio, ma in qualunque stadio processuale essa si trovasse (can. 1569). Questi, in breve, i titoli di competenza dei tribunali.

Le Sacre Congregazioni non sono, per sé, organi giurisdizionali ma esecutivi amministrativi; fu questo il principio di diritto cui si inspirò la *Sapienti Consilio* e poi il *Codex J. C.* Se non che ad alcune Congregazioni fu lasciato l'esercizio del potere giurisdizionale in alcune questioni di carattere speciale: così, p. e., a tacere delle cause di beatificazione e di canonizzazione, che hanno un carattere unico e che sono riservate alla S. Congregazione dei Riti, e delle cause amministrative o disciplinari, che sono di competenza delle varie Congregazioni; al S. Offizio sono riservate le cause che abbiamo sopra accennate alla lettera *k*), e la S. Congregazione dei Sacramenti oltre alle cause di dispensa *super rato,* che le sono riservate, ma che può rimettere alla S. Rota, essa può inoltre definire anche le cause di nullità del matrimonio. Tuttavia se si trattasse di causa che richiedesse una più accurata istruttoria e discussione, la stessa legge vigente dispone che venga rimessa al tribunale competente. Ecco il testo della legge: « Pariter ad eam deferri possunt quaestiones de validitate matrimonii, *quas tamen,* si accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant, ad tribunal competens *remittat* » (ex can. 249, § 3).

Nel caso quindi la questione potrà anche essere proposta alla S. Congregazione perché giudichi in merito; ma si può facilmente prevedere che essa non giudicherà in merito, ma la rimetterà al tribunale competente, dappoiché ognuno vede quale cura e quali cautele di istruttoria e di dibattito esiga una causa in cui si tratti di accertare la intenzione (can. 1086, § 2) o anche la condizione (canone 1092) *contra bonum prolis.* Io spero e prego il Signore che tutti i giudici comprendano la gravità, la delicatezza, la complessità di siffatte cause. Sono anzi convinto che la S. Congregazione, all'infuori

di qualche causa di impotenza manifesta in modo superiore ad ogni discussione, rimetterà le altre al tribunale competente perché siano definite con tutte le solennità e le garanzie del rito ordinario.

E quale sarà il *tribunal competens* al quale la S. Congregazione dovrà rinviare (*remittat*) le cause di nullità matrimoniale ad essa eventualmente pervenute, le quali « accuratiorem disquisitionem aut investigationem exigant? ». Non altro tribunale che quello che sia competente, *nativo iure,* per uno dei titoli sopra accennati, i quali per le cause matrimoniali possono ridursi a quattro: a) *ratione privilegiatae personae* (can. 1557, § 1, n. 1 e can. 1962); b) *ratione loci contractus;* c) *ratione domicilii partis conventae* aut, si una sit catholica, partis catholicae (can. 1964). Fuori di questi non c'è altro tribunale cui la S. Congregazione possa rimettere la causa, salvo, beninteso, il canone 1562 circa il *privilegium Urbis.* Non si tratta infatti di una delega che la S. Congregazione possa dare ad un tribunale qualsiasi, ma di una dichiarazione, che essa cioè non crede di poter giudicare quella determinata causa, e che quindi si ritiene obligata a rinviarla (*remittat*) « ad tribunal competens ». Non può quindi detta S. Congregazione dare essa, in proprio nome, la competenza ad un tribunale che non l'ha, dappoiché tale potere è riservato esclusivamente al Romano Pontefice (can. 1557, § 3 e cfr. Romani, *Institutiones iuris canonici,* I, § 9).

Può tuttavia la stessa S. Congregazione impetrare dal Sommo Pontefice, in favore di chi la chiede, la grazia della *Commissione pontificia,* che è una deroga o dispensa (cfr. Romani, op. cit., §§ 51 ss.) alle leggi di diritto publico sulla competenza ordinaria dei tribunali. In tal caso la S. Congregazione dovrà dichiarare di avere ottenuta la grazia, dappoiché nel foro esterno non si può esigere l'applicazione di un diritto singolare (dispensa o privilegio) concesso *ore tenus,* se non consta legittimamente che sia stato concesso. E ciò specialmente in quistioni che incidono il diritto publico, e più ancora quando l'azione si instaura contro il valore del sacramento; il Difensore del Vincolo infatti avrebbe il diritto e il dovere di sollevare tutte le eccezioni e tutti gli incidenti, anche se i giudici non pronunziassero spontaneamente la propria incompetenza.

La prassi quindi ordinaria per impetrare la grazia della Commissione Pontificia è questa. La domanda si dirige al S. Padre o direttamente o pel tramite del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (via della Dataria, n. 94 - Roma); tanto per la commissione alla S. Rota quanto per altro tribunale inferiore, tanto per un giudizio di primo grado quanto per altri gradi di cognizione, tanto per cause matrimoniali quanto per altre cause. La Segnatura Apostolica fa le

indagini che ritiene necessarie o utili, come per esempio comunicare la domanda alla parte avversaria, domandare informazioni agli Ordinarii ecc. Instruita sufficientemente la pratica la affida allo studio dei suoi prelati, sia Referendarii sia Votanti, e ordinariamente la discute in Congresso. Ma mentre per le commissioni alla S. Rota essa decide « ex potestate delegata » (can. 1603 § 2) « an concedenda sit petita commissio ad S. Rotam, in casu »; quando si tratta di altri tribunali, essa si limita a vedere « an consulendum sit SS.mo ut petita commissio concedatur, in casu ». Comunque, l'interessante è che la via ordinaria per ottenere siffatte commissioni è quella della Segnatura Apostolica; la quale nel rescritto che vien fatto « ex audientia SS.mi » in nome di Lui concede la grazia che conferisce ad un determinato tribunale la competenza straordinaria che altrimenti non avrebbe. Ho detto competenza straordinaria e non delegata, perché veramente la grazia non ha il valore di delega, e il tribunale cui la commissione pontificia vien data non si considera come delegato, ma come ordinario; quindi da esso, ove occorra, non si appella al delegante, ma al tribunale di appello ordinario, che è uno di quelli indicati nel canone 1594 o la S. Rota, secondo il canone 1598 e 1599. Dei motivi che possono ritenersi *iusta causa* e tali da fare con fondamento sperare l'esito favorevole della petizione qui sarebbe lungo il dire; ma non sarà male se si terranno presenti i canoni 36 e seguenti relativi ai rescritti in genere.

s. r.

QUESTIONI DI MORALE

La transazione.

1. Transigere è come passar sopra, quindi la transazione (più esatto sarebbe *transazzione* da « transactione ») è definita dal D'Annibale (II, 557): *Contractus quo lis dubia privati iuris componitur, aliquo invicem dato aut relento aut promisso* e dal codice civile italiano art. 1764: « un contratto con cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere » (1). Il *Codex juris canonici* ne parla in sede di diritto processuale (can. 1925-1928) annoverandola tra i modi di evitare i giudizi e inviano in linea di massima

(1) Cfr. l. 1 Diy. II, 15; Cod. 11,4; e per una sufficiente bibliografia v. Stolfi Giuseppe, *La transazione*, Napoli 1931.

ai diritti civili vigenti (1). Noi ne tocchiamo qui specialmente dal punto di vista italiano, essendo italiano l'interrogante che dà occasione di trattare brevemente un argomento forse poco esplorato. Eppure è nello spirito del diritto canonico il tentare di risolvere le controversie con una transazzione (ci si consenta di scrivere così, come si deve) prima che con i giudizi e fa obligo ai giudici di esortare in tal senso le parti (can. 1925 § 1).

2. Dunque la transazzione è un contratto speciale, un negozio extraprocessuale, sebbene il C. J. C. ne parli in sede processuale, e come tale era già considerato anche nel diritto romano dove è chiamato espressamente *pactum transactionis* e dove si parla di *quaestiones consensu terminatae* o di negozii *quae consensu terminata sunt,* donde sorgeva l'*actio ex stipulatu*: un contratto bilaterale, quindi, per cui ognuna delle parti dà e riceve e dona qualche cosa del suo diritto; onde si rende applicabile l'art. 1165 quanto alla condizione risolutiva sottintesa per legge. Ed è per ciò stesso contratto oneroso ed in certo qual modo anche aleatorio, perché veramente *habent sua sidera lites,* e per quanto uno possa esser certo del suo buon diritto, pure finchè non ha vinto deve sempre temere di... perdere. Ma poiché si deve supporre che il giudice giudichi secondo verità e giustizia, non si può qui prendere come elemento emergente l'alea e dire che la transazzione sia senz'altro un contratto aleatorio: va pertanto preso con cautela ed interpretato giustamente il D'Annibale quando lapidariamente, come suole, scrive: « Tenet (transactio) inter contractus commutativos et aleatorios », dappoiché veramente, com'egli tosto soggiunge, « vicina est emptioni et venditioni mutuae » (loc. cit. 557). E poiché è un contratto con cui le parti pongono esse stesse fine a una lite già incominciata o che può sorgere, non può essere confusa la transazzione col compromesso per mezzo del quale le parti non pongono fine alla lite, ma si rimettono per la soluzione ad uno o più arbitri, come è chiaro dal codice italiano di procedura civile art. 8-34) e dal C. J. C., canoni 1929-1932.

3. Elementi essenziali della transazzione sono: la *res dubia,* il mutuo consenso, le mutue concessioni e la forma solenne.

---

(1) Per la teorica del rinvio nel diritto canonico e nei diritti civili vigenti puoi vedere ROMANI, *De norma iuris,* §§ 624-667, pp. 579-611. Per i codici civili cfr. Cig. 2044-2057; Cineerl. 1888-1901; Cihisp. 1809-1819; Ciport. 1710-1721; Ciau. 1380-1390; Ciger, 779; Ciarg. 866-872; Cicol. 2469-2487; Ciguat 1829-1886; Cichil. 2446-2464; Ciqueb. 1918-1926; Cisin. 736-758; le sigle sono quelle adottate nel *De norma iuris* e facilmente si individuano. Tra i moralisti oltre al D'Annibale cfr. BALLERINI-PALMIERI, *Opus theolog.,* III, 953; BUCCERONI, *Institutiones,* IV, 1283 s.; LAYMAN, *Theol mor.,* lib. III, tract. IV, cap. XXXI.

Innanzitutto una *res dubia* o *litigiosa,* che cioè sia tale almeno nell'apprezzamento delle parti, dappoiché « qui transigit, quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit; qui vero paciscitur, donationis causa rem certam et indubitatam liberaliter remittit » (l. 1, Dig. II, 15); e cade quindi la transazione, *quasi re et causa deficiente,* nota acutamente il D'Annibale, quando non giuocassero le parti su questa incertezza *sia pur minima* e si trattasse invece di cosa *extra controversiam,* perchè « scopo dell'atto è il definire tale incertezza ed impedire il continuare ed il sorgere di una lite » (Chironi, *Istituzioni,* II, 334); e cadrebbe anche, come inesistente, la transazione sur una controversia ormai finita con sentenza passata in giudicato se almeno una delle parti non ne abbia notizia. E poichè non è possibile concepire litigio su disposizioni testamentarie non ancora conosciute, una transazione su di esse dovrebbe considerarsi piuttosto come rinunzia o come donazione; secondo quanto era espressamente sancito per i romani: « de iis controversiis quae ex testamento proficiscuntur, neque transigi neque exquiri veritas aliter potest, quam impectis cognitisque vertis testamenti » (l. 6 Dig. II, 15; cfr. l. 1 § 1 Dig. XXIX, 3).

Inoltre la *res dubia* qui non può essere che un oggetto di diritto privato dappoiché *ius publicum privatorum partis mutari non potest,* e per *ius publicum* qui si deve intendere tutto l'ordine publico, quindi il matrimonio, lo stato delle persone ecc...; e poiché trattasi di un vero e proprio contratto, non ne possono essere oggetto se non le cose e i diritti commerciabili.

Inoltre si richiede il *mutuo consenso,* e quindi può la transazione essere inesistente per tutti quei motivi che rendono inesistenti gli altri contratti ed in genere i negozi giuridici (cfr. Romani, *De negotio iuridico,* p. 17 ss. e 56 ss).

Il terzo elemento essenziale e la *mutua concessione* di qualche cosa, è un contratto bilaterale oneroso, poiché, « trasactio, nullo dato vel relento seu promisso, minime procedit » (c. 39, Cod. II, 4); e anziché di transazione si dovrà parlare di donazione, rinunzia, ratifica o conferma d'un atto, acquiescenza, rimessione di un debito o recesso da una lite, secondo i casi: è dunque elemento essenziale una concessione reciproca; ma non è detto che le concessioni siano equivalenti; anzi ciò spesso, per la incertezza stessa delle cose, sarebbe impossibile ottenere. Ed è proprio per questo che nella transazione non è consentita azione rescissoria per lesione enorme (can. 1684 § 2, Cit. 1529-1537); e se mai la transazione fosse nulla, il dato verrebbe computato nel debito, il ritenuto si restituirebbe, il promesso si dovrebbe annullare (cfr. l. 8, §§ 2 e 22, Dig. II, 15).

Finalmente la transazzione esige la forma solenne almeno nel diritto italiano e la trascrizione perché sia efficace verso terzi (Cit. 1317 e 1932); quindi se manca di solennità potrà considerarsi come composizione amichevole, alla quale non si potranno attribuire gli effetti specifici della transazzione.

4. Perché la transazzione possa essere valida (non annullabile, non irritabile, non rescindibile) esige capacità nelle parti e sano consenso. Le parti debbono essere capaci a contrattare, a disporre dei diritti cui rinunziano (Cit. 1765); quindi la donna maritata non può transigere sui beni dotali anche consenziente il marito, senza l'autorizzazione del tribunale; salve le transazzioni concluse con l'erede apparente (Cit. 933). E per analogo motivo il beneficiato non può transigere sui diritti del beneficio senza le debite autorizzazioni (can. 1927 e cfr. can. 1530). Il consenso poi può essere viziato dal dolo o dalla violenza (art. 1773); ma quanto all'errore, poiché chi transige non bada troppo allo stretto diritto anzi ne prescinde in parte e vi rinunzia, non è consentita qui azione di nullità per errore di diritto (art. 1772 [2]) e l'errore di fatto la consente solo se versa sull'oggetto della controversia o sulla persona, se la considerazione di essa sia stata la causa principale del contratto (art. cit. e cfr. Romani, *De ignorantia legis in* « Atti del Congresso internazionale utriusque iuris »). Comunque l'errore di calcolo deve essere corretto (ib.); quindi chi ha interesse può domandare la correzione per le vie ordinarie di procedura, e poiché nulla è stabilito quanto al tempo, l'azione potrà prescriversi solo col trentennio.

5. Ha quindi una forza e una saldezza particolare la transazzione, quando sia viziata. Ma è naturale che essa possa essere impugnata se fatta in esecuzione di un titolo nullo la cui nullità non fosse stata oggetto della transazzione medesima (art. 1774); come pure se fatta su documenti in seguito riconosciuti falsi (art. 1775) o su controversia definita con sentenza passata in giudicato, come sopra abbiamo detto. Parimenti nulla sarà se poi si scoprirà con nuovi documenti che una almeno delle parti non aveva diritto sull'oggetto transatto; ma se sia transatto con la formula amplissima sopra tutti gli affari che potessero intercorrere tra le parti, allora la posteriore scoperta di documenti non avrebbe alcuna rilevanza se non quando fossero stati dolosamente occultati da una delle parti (art. 1777). Giacché il *dolo* rende anche qui annullabile l'atto, come pure la *violenza* e *l'errore* sulla persona e sull'oggetto della controversia. Al contrario né la *lesione* né l'errore di diritto infirmano la transazzione perché ciò contrarrebbe con la natura di quanto in essa si è convenuto tra le parti; mentre si deve correggere l'errore di calcolo (art. 1777) appunto

perché altrimenti si andrebbe fuori del contenuto reale del consenso delle parti che è la legge del contratto.

6. Per il suo carattere, così delicato e così complesso, la transazione non ammette che interpretazione stretta, anzi strettissima, nè può esser tratta ad altre persone o ad altre cose oltre quelle in essa espresse, *tantum transactum quantum expressum,* poiché *iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non est* (l. 9 in fin. h. t.) e perciò non perime altre ragioni né altre azioni oltre quelle relative alle controversie espressamente transatte (Cit. 1768, 1769; cfr. Dig. 2048 e Ciau. 1389).

7. Quanto agli effetti giuridici la transazione va considerata come contratto non solo ma anche nello scopo di stroncare una controversia in atto od *in fieri;* per questo ha il valore di cosa giudicata; onde come nasce una *actio iudicati* o una *exceptio rei iudicatae* così nasce analogamente una *actio* o una *exceptio litis per transactionem finitae;* e come la regiudicata così pure la transatta ha in suo favore una presunzione, *pro veritate, iuris et de iure,* dappoiché « non minorem auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse, recta ratione placuit; siquidem nihil ita congruit humanae, quam ea, quae plaruerunt, custodiri » (c. 20, Cod. II, 4). Ne scendono importanti conseguenze; fondamentale che a transazzione, come il giudicato, non opera che sui rapporti che abbiano simultaneamente identità di causa, di oggetto e di persone; quindi non va oltre la *res litigiosa* (art. 1768) e la controversia transatta (art. 1769) né obliga altri oltre i transattori (art. 1771); pertanto i loro solidali non possono esserne danneggiati, perché « res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet »; anzi se ne possono avvantaggiare, come si possono avvantaggiare della cosa giudicata: inoltre, per lo stesso motivo, la transazzione sur un diritto suo proprio non vincola l'esercizio dello stesso diritto che poi sopraggiungesse per nuovo titolo, putacaso per eredità, inquanto a dir vero trattasi di un nuovo diritto (art. 1770); la transazzione col tuo tutore non ti vincola ad esperire il diritto al rendiconto per tutela pervenutoti eventualmente con la eredità di tuo fratello.

Ma nota queste differenze: la regiudicata non può essere impugnata che col rimedio straordinario della revocazione (C. proc. cit. 494 ss.) e in diritto canonico con la restituzione in integro (can. 1903 ss.), la transazzione è impugnabile nel diritto italiano con *azione di nullità* per la via ordinaria: la sentenza è divisibile, circoscrivibile, mentre la transazzione è di regola indivisibile: la transazzione porta con sè l'ipoteca giudiziale, mentre l'ipoteca non può produrre che, ove sia stata stipulata, l'ipoteca convenzionale.

8. Finalmente per la sua natura di contratto la transazzione può essere a termine o sotto condizione sia sospensiva sia risolutiva; e può ammettersi ad essa anche una sanzione penale, la quale tuttavia non ha altra efficacia che di compenso per i danni eventualmente causati dal ritardo, fermo l'obligo di adempiere la transazzione secondo la opinione prevalente e pacifica tra noi (art. 1767 [1]), *quia poena moram dumtaxat coërcet* (D'Annibale, I, 558, not. 16); e al pari di ogni altro negozio bilaterale, la transazzione può essere risolta dal patto commissorio tacito previsto dall'art. 1165 del nostro codice civile, come abbiamo notato.

r. s.

NOTE E DISCUSSIONI

Vicario cooperatore e matrimonio. (1)

Si espone il dubbio: Utrum Vicarius cooperator (can. 476 § 6) possit post Ordinarii approbationem licite et valide assistere matrimoniis si nulla limitatio apposita fuerit.

Il chiar.mo Cappello, pel canone 1096, argomenta in senso negativo.

Io, pur compreso del massimo rispetto al sommo Maestro, umilmente, espongo (contro la Sua opinione) quanto segne.

I. Il canone 476 § 6 dev'essere messo in concordanza col canone 1096. Nel canone 476 § 6 si ammettono chiaramente diverse specie o gradazioni di vicarii cooperatori, secondo la minore o maggiore giurisdizione concessa sino alla completa giurisdizione *ad omnia* e quindi anche *ad matrimonia* eccetto la sola Messa, se la loro giurisdizione non fu limitata espressamente.

Il canone 1096 in concordanza col canone 471 § 6, s'intende facilmente, secondo il senso delle parole, in questo modo. La licenza di assistere al matrimonio ecc. si deve dare espressamente ecc. esclusa qualsiasi delegazione generale eccetto il caso che si tratti di vicarii cooperatori i quali, cioè, facilmente e necessariamente si arguisce, potranno ricevere detta delegazione generale, se detta delegazione generale già non ebbero pel canone 476 § 6.

Il Cappello invece arguisce generalizzando: Se i vicari cooperatori dal canone 1096 possono ricevere la detta delegazione generale, si suppone che essi non l'abbiano. Ma ciò è falso, perché alcuni

---

(1) Apriamo la libera discussione sulla dibattuta questione.

cooperatori l'hanno ed altri non l'hanno in realtà in ordine al canone 476 § 6. Quindi quei cooperatari che già l'hanno pel canone 476 § 6 non sono spodestati dal canone 1096, che provvede a quei cooperatori non aventi detta giurisdizione e conferma la giurisdizione generale dei cooperatori che già l'ebbero pel canone 476 § 6.

II. Se nel canone 476 § 6 si voleva escludere il matrimonio, si sarebbe anche escluso, siccome vi si esclude la Messa *pro populo.*

III. Per i vicari sostituti già la Comm. d'interp. D. C. (4-7-1922) rispose poter essi assistere al matrimonio *si nulla limitatio apposita fuerit.*

Ora il canone 476 § 6 ed il canone 474 hanno le stesse parole, la stessa giurisdizione e le stesse limitazioni. Quindi se alla Comm. suddetta si fosse presentato il detto quesito in ordine ai cooperatori, si può ragionevolmente desumere che avrebbe dato la stessa risposta oppure così: *Provisum in canone* 476 § 6.

IV. Che anzi la Comm. suddetta, (« Act. Ap. S. », 1° marzo 1925) dando molte risposte in ordine alle licenze pei matrimoni date dai diversi vicari, al quesito: *Utrum id possit vicarius cooperator, canone* 476, *inscio parocho,* rispose: *Provisum in citato canone* 476 § 6. Chiaramente si arguisce da ciò che i cooperatori dal canone 476 § 6 hanno la giurisdizione generale: diversamente non potrebbero delegare.

Inoltre da dette risposte si vede chiara la parità fra sostituto e cooperatore in ordine ai matrimoni e relativa potestà di delegarla.

Considerando tutti questi argomenti, l'opinione del chiarissimo Cappello, di cui nutro profonda stima, non mi sembra intrinsecamente probabile e sebbene sia estrinsicamente probabile per la grande dottrina di lui.

Mons. Dott. Alessandro Adami.

QUESITI

Canone 1400. — La portata della legge è intuitiva; custode del sacro tesoro della Rivelazione contenuta nei libri sacri è la Chiesa; essa quindi ha il diritto di esigere che le edizioni di questi libri portino la sua approvazione, anzi è necessario che faccia così anche per rassicurare i fedeli. La storia dimostra che con una certa facilità i nemici della Verità e del popolo hanno senza scrupoli alterata quella e preso in giro questo, mutilando o adulterando passi scritturali o nel testo originale o più spesso nelle traduzioni. Vero è tuttavia che

anche tra i non cattolici non è mancato chi attendesse agli studi biblici con sicura scrupolosità storica e critica, onde pur non andando del tutto esente da pecche, nondimeno si può e si deve riconoscere il contributo critico che ha recato a siffatti studi. Le loro opere non possono essere ignorate senza colpa... scientifica anche da quei cattolici che agli studi teologici in genere ed in particolare ai biblici si dedicano espressamente o come maestri o come alunni o anche per proprio conto.

È questa ragione di studio, che è poi anche ragione apologetica ed apostolica che s'inspira il canone 1400 allorchè a coloro, e ad essi soli, i quali siano sacerdoti siano laici, alunni o maestri o liberi « in qualsiasi modo attendono agli studi teologici o biblici », anche fossero studentesse, dunque, beninteso escluso il pericolo di perversione, come è richiesto dal diritto stesso naturale: anzi anche se tale pericolo non fosse da temere nel caso particolare, rimarrebbero in ogni modo esclusi da questo permesso i libri biblici che non fossero edizioni fedeli ed integre del testo primitivo o che nelle introduzioni o nelle note o in appendici oppugnassero sia direttamente sia indirettamente i dogmi cattolici. In tal caso occorrerà, per leggerli, espressa licenza dell'Autorità ecclesiastica.

Ma è chiaro che chi si dedica a tali studi lo faccia con serietà e con estrema cautela, tenendosi a stretto contatto con gli autori cattolici più quotati nella Chiesa, anche moderni, i quali, grazie a Dio, non mancano: e occorre pure che accanto a queste edizioni, diciamo così, eterodosse non manchino le edizioni cattoliche, e ve ne sono, oggi, tali da soddisfare ogni esigenza critica, come quelle del P. Hetzenauer e come quelle della Sei. Aggiungiamo ancora che solo dopo essersi sufficientemente corazzato dello studio di sani autori si potrà fare uso di testi siffatti, quando cioè si potrà subito avvertire l'errore o l'inesattezza del testo o della versione. Comunque nelle scuole dove ancora si continuasse a suggerire il *Novum Testamentum* del Nestle, per conto mio direi « non esse inquietandos », non constandomi che con nuove norme sia stato derogato al canone 1400, né conoscendo disposizioni in contrario date dai superiori dicasteri. Dove queste fossero date per quanto si riferisce alle scuole ed ai testi scolastici, dovrebbero naturalmente essere osservate. Aggiungo per conto mio che non ci perderebbe nulla né la scuola né la critica.

s. r.

INFORMAZIONI UTILI

1. *Il nuovo prestito redimibile 5%.* — Con R. D. L. 5 ottobre 1936, n. 1743 è stato emesso un prestito 5% cui è particolarmente interessata la proprietà immobiliare.

Alla sottoscrizione sono tenute le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che sono possessori di terreni e di fabbricati situati nel Regno.

La quota da sottoscriversi dai reali possessori dell'immobile è del 5 per cento del valore di esso, calcolato sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiarie per il 1937 - A. XV, ovvero in base ad apposito accertamento del reddito, se gli immobili fossero temporaneamente esenti da imposte reali (art. 5 e 6).

Le quote di sottoscrizione che risultassero inferiori a lire 50 sono trascurate. « Sono pure *esenti* dalla sottoscrizione le ditte per le quali il valore degli immobili, valutato ai sensi del decreto, non raggiunga le lire 10.000 »; « tenuto conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona o Ente ».

Non sono tenuti alla sottoscrizione: gli Istituti ed enti di beneficenza aventi semplici fini assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti: gli enti ecclesiastici aventi semplici scopi di culto e di beneficenza.

Non sono tenuti quindi alla sottoscrizione gli enti ecclesiastici, Capitoli, Seminari, Chiese, benefici ecclesiastici, ecc. riconosciuti dallo Stato.

Per altri enti non riconosciuti ma aventi finalità ecclesiastica o di beneficenza si ricorra alla Curia per informazioni e suggerimenti.

2. *Tasse di bollo.* — A Mons. Orlandi, infaticabile Vice Presidente della nostra Federazione, la Direzione Generale delle tasse sugli affari ha risposto che le confraternite passate in virtù del Concordato alla diretta dipendenza dell'autorità ecclesiastica perchè aventi prevalenti scopi di culto, non essendo comprese nelle esenzioni di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, sono tenute alle normali tasse di bollo circa i documenti quali il *repertorio*, il registro delle deliberazioni e i mandati oltre le lire 50.

3. *Contro l'abbattimento dei gelsi.* — Il prefetto di Milano ha emanata una circolare assai opportuna contro l'abbattimento dei gelsi. Anziché abbattere urge promuovere la ripresa di piantagioni di gelsi, di pioppi e di simili piante, specialmente lungo le strade e i fossati.

4. *Soppressione di Fabricerie.* — Con recenti regi decreti, registrati alla Corte dei conti, su proposta del Capo del Governo e in conformità al vigente diritto concordatario sono state soppresse varie Fabricerie specie in diocesi di Torino, Padova e altrove.

5. *L'uomo com'è.* — Non è il titolo di un'opera, ma di una serie di studi che sono apparsi su « Rassegna di Morale e Diritto » del 1936 e che saranno continuati l'anno corrente. Sono studi di grande interesse, necessari per professori di morale, per confessori, per rettori di istituti, per sacerdoti. Non sono stati pubblicati in estratti. L'abbonamento alla Rassegna è L. 30,30 (via Machiavelli, 50 - Roma); l'annata 1936 costa L. 50 e quella 1935, che è la prima, L. 60.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16